

**VARIANTE al P.C.C.A.**

Ai sensi dell'art.5 della L.R.89/98 e s.m.i.  
per l'individuazione di

**“NUOVE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE  
TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO”****Dirigente del Settore Gestione del Territorio**

Dott.Arch. Marco De Bianchi

**Responsabile Procedimento**

Dott.Arch. Maria Beatrice Renzetti

**Tecnico Incaricato**

Dott. Luigi Nalesso

**Tecnico competente in Acustica**

(n°28 elenco della Provincia di Grosseto)

Rev.6

18.09.2014



## **Comune di Grosseto**

**VARIANTE al  
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
per l'individuazione di  
"NUOVE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE  
TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO"**

**Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a  
VAS**

ai sensi dell'art. 22 della LRT 10/2010

---

**SOMMARIO**

**PREMESSA..... 2**

**RIFERIMENTI NORMATIVI ..... 2**

**DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE..... 5**

**CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ..... 8**

**CONCLUSIONI ..... 13**

### **Premessa**

La Valutazione Strategica Ambientale (VAS) prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regionale ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo fondamentale nella pianificazione e programmazione.

Il presente documento preliminare ha la finalità di valutare se la “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica per l’individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all’aperto” determini impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di valutazione strategica, di cui all’art. 24 della LR T n. 10/2010 e smi.

Il documento preliminare della proposta di variante al PCCA vigente contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento all’ allegato 1 della LR n.10/2010 e s.m.i

La presente variante è promossa dal Comune di Grosseto.

### **Riferimenti normativi**

A livello nazionale, il Dlgs del 3 aprile 2006 successivamente modificato, riprende i contenuti della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE.

La Regione Toscana ha adeguato il proprio quadro legislativo con l'approvazione della legge n.10/2010.

L'ambito di applicazione della VAS è definito dagli artt. 5, 5 bis e 6 della legge regionale, in particolare:

a) il comma 2) specifica i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a VAS;

b) il comma 3) definisce quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità

c) l'art 5 bis gli strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS

c) l'art.6 descrive i casi di esclusione.

La legge regionale, al comma 3, dell'art.5 stabilisce:

*l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:*

*a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;*

*b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;*

c) *per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.*

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 punto c) della LRT n.10/2010 è necessario sottoporre la variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica per l'individuazione di "Nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto" alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.10/2010.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è un piano di settore ai sensi della LRT n. 89/98 e s.m.i. Il quadro conoscitivo del PCCA concorre alla formazione del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici comunale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della stessa legge regionale.

Ai fini delle consultazioni che caratterizzano il procedimento di valutazione strategica, il documento preliminare viene trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) individuati ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della LRT n.10/2010 che costituiscono l'insieme dei soggetti pubblici interessati dagli impatti sull'ambiente derivanti dalla presente variante.

### **Descrizione della proposta di variante**

Preme ricordare che il Piano Comunale di Classificazione Acustica è uno strumento di gestione dell'esistente e di governo delle trasformazioni del territorio, disciplina le azioni necessarie alla regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane.

Il PCCA deve essere coerente con gli altri strumenti di governo del territorio, disciplina l'uso e la destinazione delle aree in cui viene suddiviso il territorio vincolando le modalità di sviluppo futuro delle attività in esse svolte.

Il Comune di Grosseto ha approvato il proprio Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) con DCC n. 7 del 25 gennaio 2005, ai sensi dell'art.5 della LRT n.89/98 e ss.mm. Successivamente è stata approvata in parte, con DCC n.47 del 27.05.2013, la variante al PCCA ai sensi dell'art.5 della LRT 89/98 per la “ Revisione e aggiornamento del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica. Esame osservazioni-Approvazione -Parziale nuova adozione”.

Il PCCA opera attraverso il regolamento di attuazione. Il Comune di Grosseto è dotato di “Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose” che stabilisce:

- a) Le modalità di applicazione e di controllo dei limiti alle immissioni ed emissioni acustiche;
- b) Le deroghe;

- c) Le “norme speciali” per le attività temporanee;
- d) Le disposizioni in materia di rilascio del permesso a costruire, DIA, Scia, ecc.;
- e) Contenuti e procedure per i piani di risanamento;
- f) Sanzioni

Con successivo e apposito atto consiliare potranno essere disciplinate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo e mobile o all’aperto.


La presente relazione è necessaria in quanto la “Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica per l’individuazione delle nuove proposta di Regolamento Comunale per la disciplina aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, modifica di fatto il piano di classificazione acustica vigente, approvato con DCC n°47/2013.

Le aree e le norme di questa proposta di variante fanno riferimento solo al Regolamento Urbanistico (RU) approvato e parzialmente riadottato. Qualora il Regolamento Urbanistico (RU) dovesse essere variato in sede di approvazione finale, ciò comporterà un riallineamento del PCCA e un'ulteriore verifica di coerenza.

La rappresentazione grafica di un’area interessata dalla variante chiarisce meglio quanto andremo a modificare:



## AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSETO



Nel caso specifico si tratta dell'area del Parco Ombrone posta in classe III nell'approvato e sempre in classe III nella variante. La sola differenza sta nella delimitazione (in nero), all'interno della quale sarà

possibile svolgere attività di spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

Di fatto le attività presenti all'interno dell'area prima della sua delimitazione, dovevano rispettare i limiti della classe III, adesso chiunque organizzi le attività di spettacolo mobile dovrà fare altrettanto.

Nel caso del superamento di detti limiti è necessaria una deroga secondo quanto stabilito dal DPGR 08.01.14 n°2/R.

Criteri per la verifica di assoggettabilità

ALLEGATO 1 della LR n.10/2010

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi

*1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti quesiti:*

- *In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

La variante in oggetto è programmatica ed è la base necessaria al Regolamento Comunale che disciplina le attività rumorose, che in funzione dell'individuazione delle aree, potrà definire le regole della loro gestione.

- *In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- Per quanto riguarda piani o programmi gerarchicamente sovraordinati, la presente variante è coerente, non si ravvisa alcun tipo di influenza. La precedente variante approvata con DCC n°47/2013 era in linea con le linee programmatiche del Regolamento Urbanistico e con le sue previsioni. L'attuale non coinvolge altri piani o programmi ad esclusione del "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose", procedimento gerarchicamente inferiore.
- *La pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*

La variante non fa riferimento a nuove attività, a nuove edificazioni ma solo ad iniziative di carattere temporaneo disciplinate dal un regolamento comunale successivo alla sua approvazione.

- *Problemi ambientali relativi al piano o programma;*

Le attività svolte saranno temporanee con problemi legati all'impatto acustico, ma come già affermato, nulla varia rispetto ai limiti previsti dalla classe precedente alla delimitazioni di dette aree.

- *La rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Il presente procedimento non ha rilevanza.

2. *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*

La frequenza è legata all'iniziativa dei promotori. Possiamo basarci sul passato, considerato una durata massima di circa 4 ore, con una frequenza di circa 30 gg/anno con una reversibilità totale dell'impatto. Sempre il Regolamento Comunale potrà disciplinare tutti i fattori indicati, allo scopo di limitarne gli effetti.

- *Carattere cumulativo degli impatti;*

Le aree sono finalizzate a ricevere una singola iniziativa alla volta non provocando la somma con altri impatti al di fuori di quello rappresentato dall'assembramento dei fruitori dello spettacolo

- *Natura transfrontaliera degli impatti;*

L'ambito interessato dalla presente variante, per collocazione geografica e dimensione specifica non comporta implicazioni di natura transfrontaliera.

- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*

Non pertinente

- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata);*

Avendo individuato: n.17 nuove aree che con le esistenti portano ad un totale di 27 aree, la superficie interessata direttamente ed indirettamente è considerevole, ma l'impatto riguarda un breve periodo, basandosi sullo storico delle manifestazioni.

- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*

Il problema potrebbe essere rappresentato dal flusso dei fruitori delle iniziative concentrate nelle AST. Ciò riguarda le aree "pubbliche" comunali o demaniali.

- *Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*

L'individuazione delle aree per la gestione ordinaria non modifica la precedente classificazione. Non c'è quindi un peggioramento delle condizioni ambientali e pertanto dei limiti prescritti.

- *Dell'utilizzo intensivo del suolo;*

non pertinente

- *Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Non pertinente. Unica eccezione potrebbe essere quella della fascia marittima ed in particolare quella dunale, ma le finalità delle AST non determinano variazioni, essendo le attività di intrattenimento concentrate all'interno degli stabilimenti balneari.

Le nuove aree proposte sono in parte tutelate dal Dlgs 42/2004. La valutazione di incidenza non è necessaria, in quanto la presente variante non interferisce con i siti SIR, SIC e ZPS del Comune di Grosseto.

## **CONCLUSIONI**

La verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica è stata valutata secondo i criteri dell'Allegato 1 alla LR n. 1072010 e smi.

Lo scenario proposto non modifica in modo sostanziale gli ambiti di intervento rispetto alla valutazione strategica già effettuata per il "Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto" comprensiva della VAS della variante al P.C.C.A. per la "Revisione e aggiornamento del vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica Comunale" e non interferisce direttamente o indirettamente con i Siti di Rete Natura (SIC e ZPS). La presente variante:

- Non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I,II e IV del Dlgs 152/06;
- Non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale richieda una valutazione di incidenza sui siti medesimi.

Per quanto sopra descritto si ritiene che la "Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto" possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

**Il Tecnico incaricato**

**Dott. Luigi Nalesso**



## **COMUNE DI GROSSETO**

**PROPOSTA DI VARIANTE**

al

**PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

per l'individuazione di

**“NUOVE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE  
TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO”**

---



**SOMMARIO**

<b>0. PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>1. FINALITA' DEL LAVORO</b>	<b>3</b>
<b>2. QUADRO NORMATIVO</b>	<b>5</b>
<b>3. CONCLUSIONI</b>	<b>12</b>
<b>ALLEGATO 1</b>	<b>14</b>

### **0. PREMESSA**

L'Amministrazione Comunale di Grosseto ha rilevato la necessità di apportare delle modifiche al PCCA vigente approvato (DCCn°47/2013) individuando nuove aree da destinare a spettacolo temporaneo o mobile o all'aperto da ora dette AST.

Con la lettera di cui al prot.67353 del 12.06.13, il funzionario responsabile dell'Ufficio Ambiente Dott. Stefano Spallone comunicava alla responsabile del procedimento Dott.essa Beatrice Renzetti, la necessità di inserire nuove AST nel vigente Piano Comunale.

Nel corso dei mesi questa richiesta è stata integrata con ulteriori aggiunte.

Gli incontri tra il tecnico incaricato, i rappresentanti dell'ufficio Ambiente, ed i consulenti tecnici in acustica dello stesso ufficio, hanno prodotto una relazione di sintesi finale e un inquadramento cartografico.

L'amministrazione, nella figura dell'assessore e del dirigente dell'ufficio, ha evidenziato la necessità di una migliore gestione delle aree AST, sulla base delle richieste delle associazioni, della cittadinanza e degli esercenti delle attività commerciali (bar, stabilimenti balneari etc).

## 1. FINALITA' DEL LAVORO

L'individuazione delle nuove AST si rende necessaria per una migliore gestione delle varie attività legate alla "vitalità" delle aree urbane, dei quartieri periferici e delle frazioni, per tutte quelle iniziative sia di carattere commerciale che sociale.

Per quanto riguarda *le aree urbane*, in questi ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo.

Nelle *frazioni* si deve tener conto delle necessità legate all'organizzazione delle feste di paese (es. sagre) e di tutte quelle iniziative locali che coinvolgono gran parte dei residenti nell'organizzazione e nella partecipazione diretta alle stesse.

Nei *quartieri cittadini* si rende necessaria per quelle attività delle associazioni che concentrano, presso strutture pubbliche in gestione, serate danzanti o altre iniziative simili (promotori: circoli anziani). Queste iniziative hanno un evidente scopo sociale essendo motivo di aggregazione ed incontro.

Per le attività legate ai luoghi di vacanza, si è evidenziata la necessità di comprendere la compatibilità delle attività di intrattenimento, svolte nel periodo estivo, con i limiti di zona.

L'analisi delle richieste, confrontate con i parametri tecnici (simulazioni propagazione del suono in considerazione delle strutture fisse degli stabilimenti balneari, distanze dalle abitazioni,

---

l'orientamento delle sorgenti di rumore etc.) hanno permesso di individuare le aree. Il "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose" dovrà provvedere alla loro disciplina .

Tutte queste valutazioni devono tenere conto delle necessità dei residenti che abitano a confine con dette aree.

Resta difficile far coincidere le esigenze delle attività commerciali con quelle degli abitanti delle aree interessate.

Per quanto la normativa preveda limiti ed indicazioni programmatiche, la soggettività del concetto di "disturbo" non eviterà contenziosi.

Lo sforzo del tecnico è quello di seguire le indicazioni "politiche" dell'amministrazione che deve salvaguardare le attività commerciali i bisogni dei circoli ed allo stesso tempo il diritto alla quiete dei residenti.

Più che l'individuazione delle aree, all'interno delle quali deve comunque essere garantito *il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza*, è necessaria una loro regolamentazione, definendo i limiti orari delle iniziative mettendo a conoscenza dei residenti il numero e la loro tipologia.

## 2. QUADRO NORMATIVO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 GENNAIO 2014, N. 2/R “REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998, N. 89 (NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)” E SMI.

Si ricorda che il Regolamento 7 luglio 2014, n. 38/R ha apportato “modifiche al regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, [della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89](#) (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con [decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R](#)” che verranno recepite dal Regolamento Comunale delle attività rumorose.

## AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO

---

### INDIVIDUAZIONI AREE

Il PCCA vigente, approvato con DCC n°47/2011 individua le seguenti

AST:

#### Grosseto

1. PIS
2. Cavallerizza
3. Cassero Senese
4. Polivalente Barbanella

#### Marina di Grosseto

5. Area adiacente il campo sportivo del Cristo
6. Pattinodromo

#### Istia

7. Polivalente Istia d'Ombrone

#### Alberese

8. Campo sportivo di Alberese

#### Braccagni

9. Campo sportivo di Braccagni

#### Batignano

10. Area adiacente il campo sportivo di Batignano
-

## AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO

---

La proposta di variante propone le seguenti nuove aree :

### Grosseto

11. Parco di via Giotto
12. Parco Ombrone
13. Area gonfiabili viale Europa
14. Area "Santa Lucia"

### Roselle

15. La Cava
16. Area campo sportivo

### Istia d'Ombrone

17. Campo Sportivo

### Rispescia

18. Ex-Enaoli (area Festambiente)

### Principina a Mare

19. Area centro commerciale via Tirreno
20. Area attività commerciali via Tirreno
21. Piazzale Tirreno
22. Area stabilimenti balneari

### Marina di Grosseto

23. Area Luna Park
  24. Area stabilimenti balneari a destra del porto
-

## AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO

---

25. Area stabilimenti balneari a sinistra del porto (compresa area sopraelevata porto turistico)

26. Piazzale Elba

27. Area colonia via Elba

### Montepescali

28. Piazza del Baluardo

### Braccagni

29. Area Fiere

Arriviamo pertanto ad un numero totale di 29 AST, di cui 8 a Grosseto città e le rimanenti nelle frazioni.

Inoltre sono state ampliate quelle esistenti relative ai campi sportivi del Cristo, di Alberese e Braccagni (estensione all'intero campo sportivo).

Viene rispettato il principio di individuare delle aree per le frazioni dove solitamente si tengono attività consolidate (sagre, feste danzanti etc) per poter garantire ad ogni frazione di organizzare e concentrare su dette aree iniziative di intrattenimento sia pubbliche che private. Gli esempi più chiari sono rappresentati dai campi sportivi o dall'area ex-Enaoli sede storica di FestAmbiente.

Per le località marittime è stato necessario partire dalle esigenze degli stabilimenti balneari, che chiedono di poter offrire alla propria clientela un servizio di intrattenimento anche nelle ore serali.


---



Fino ad oggi ogni stabilimento balneare ha richiesto all'ufficio ambiente una propria autorizzazione a svolgere attività musicali o di intrattenimento.

Come anticipato, la struttura degli stabilimenti è tale da garantire un buon contenimento delle emissioni e delle immissioni. La disposizione delle strutture in muratura e della cabine/spogliatoi è tale da creare un ostacolo alla propagazione del rumore e quindi ad un suo contenimento verso le abitazioni oltre la passeggiata.

Con l'accorgimento dell'orientamento delle casse acustiche verso il mare, sia può ragionevolmente ritenere le attività musicali compatibili con i limiti di zona (confermato da valutazioni previsionali effettuate dall'Ufficio Ambiente).




Questo vale sia per Marina di Grosseto che per Principina a Mare, che

---

## AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO


---

ha visto aggiungersi alle aree presenti quella individuata dalla passeggiata lungo viale Tirreno, dove si concentrano le varie attività commerciali e Piazzale Tirreno.



Si sono poi individuate altre aree nei 2 parchi cittadini, Parco Ombrone e Parco di Via Giotto.





Il principio fondamentale che lo stesso DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 gennaio 2014, n. 2/R, prevede e cioè che *possono essere individuate aree con caratteristiche tali da garantire, anche in considerazione del rumore indotto dalla movimentazione di persone legata alle manifestazioni, il rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti di immissione di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti in relazione alla loro classe di appartenenza.*

Tutto ciò sarà sostenibile, oltre che con il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la zona di appartenenza del PCCA, con un attenta regolamentazione (Regolamento Comunale che disciplinerà le attività Rumorose) che impedisca scorrette interpretazioni e limiti maggiormente ad esempio gli orari di svolgimento delle eventuali iniziative.

### 3. CONCLUSIONI

Questa nuova proposta di variante del PCCA vigente per "l'individuazione di nuove Aree a Spettacolo a Carattere Temporaneo o Mobile" è nata da una richiesta effettuata dai cittadini e dalle associazioni di categoria all'Amministrazione Comunale ed in particolare all'assessore competente.

Tale individuazione deve oggi far riferimento al DPGRT del 08.01.2014 n°2/R, nuovo regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

Nella scelta di queste aree ci siamo trovati di fronte alla presenza di aree pubbliche (piazze, vie), aree private (ad esempio La Cava di Roselle), ed infine aree pubbliche date in gestione (ad esempio campi sportivi delle frazioni) ognuna con un diversa problematica di gestione e disciplina.

Per le aree pubbliche gestite dall'Amministrazione Comunale non si sono presentate particolari problematiche.

Per le altre, va ricordato che una AST su un'area privata o gestita obbliga il proprietario o il gestore ad accettare un "vincolo" rappresentato da un eventuale utilizzo di terzi. La risposta del Servizio Ambiente è che gli stessi proprietari e/o gestori hanno richiesto di avere le loro aree ricomprese nella variante approvata con DCC 47/2013.

---

L'ufficio inoltre chiarisce che le problematiche rilevate saranno risolte dal Regolamento Comunale che disciplinerà le attività nelle Aree individuate.

Nella scelta delle aree e della loro rappresentazione grafica si è cercato di rispettare quanto definito dal DPGR n°2/R e di semplificare la procedure burocratiche di ostacolo al regolare svolgimento di attività commerciali e di associazioni con fini sociali e/o di utilità pubblica.

Si è rispettato anche il principio dell'art 11 comma 4 concentrando la scelta su quelle aree "normalmente utilizzate per tali manifestazioni". Nulla cambia per quanto riguarda coloro che promuovono iniziative che, producendo un rumore superiore a quello di zona considerato tutelante anche per i residenti, dovranno richiedere la "deroga" con le limitazioni definite dal DPGR 08.01.14 n°2/R e smi.

A tale proposito lo strumento del Regolamento Comunale sarà fondamentale per permettere una gestione più capillare e personalizzata delle aree in questione.

**Il tecnico incaricato**

**Dott. Luigi Nalesso**

# **ALLEGATO 1**

**NUOVE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE**

**TEMPORANEO O MOBILE O ALL'APERTO.**

**Confronto tra PCCA vigente**

**e**


**Proposta di variante**

---



A.S.T Classe III A.S.T Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013



Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto





A.S.T. Classe III
  A.S.T. Classe IV
  Classe I
  Classe II
  Classe III
  Classe IV
  Classe V
  Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013



Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto






A.S.T Classe III A.S.T Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013



Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto





A.S.T. Classe III A.S.T. Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto






A.S.T Classe III A.S.T Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013



Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto





A.S.T Classe III
  A.S.T Classe IV
  Classe I
  Classe II
  Classe III
  Classe IV
  Classe V
  Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto





A.S.T. Classe III A.S.T. Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013



Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto





A.S.T. Classe III A.S.T. Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto






A.S.T Classe III A.S.T Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto






A.S.T. Classe III A.S.T. Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto






A.S.T Classe III A.S.T Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto





A.S.T Classe III A.S.T Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto





A.S.T Classe III
  A.S.T Classe IV
  Classe I
  Classe II
  Classe III
  Classe IV
  Classe V
  Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto






A.S.T Classe III A.S.T Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto






A.S.T. Classe III
  A.S.T. Classe IV
  Classe I
  Classe II
  Classe III
  Classe IV
  Classe V
  Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013



Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto






A.S.T Classe III A.S.T Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013




Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto





A.S.T Classe III A.S.T Classe IV Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013



Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto





▬ A.S.T Classe III   ▬ A.S.T Classe IV   ▬ Classe I   ▬ Classe II   ▬ Classe III   ▬ Classe IV   ▬ Classe V   ▬ Classe VI

PCCA vigente DCC n°47/2013



Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all'aperto







Comune di Grosseto

Settore Ambiente- Servizio Ambiente

Amministrazione Comunale di Grosseto

Protocollo num. 47718

del: 29/4/2014

Classificazione: 0910

Grosseto, 22.04.2014

Al Dirigente del Settore Gestione del Territorio  
Arch- Marco De Bianchi

Al Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica  
Dott. Elisabetta Frati

e p. c. Ass. re al Governo del Territorio  
Giancarlo Tei  
Loro Sede

**Oggetto: Variante al PCCA per l'individuazione di nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.**

Questo ufficio intende procedere alla elaborazione della variante in oggetto. La legge regionale n.89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico", prevede:

- all' art.5, comma 6, "omissis.....qualora la localizzazione delle aree di cui all'articolo 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante";
- all' art.7, l'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali al Piano comunale di classificazione acustica.

Con la presente si chiede pertanto, se le nuove individuazioni delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto, sono coerenti con la strumentazione urbanistica comunale vigente.

Allegati : elaborati grafici con le nuove individuazioni

Il Funzionario Tecnico  
Arch. Maria Beatrice Renzetti



Comune di Grosseto  
Direzione Gestione del Territorio  
Servizio Pianificazione Urbanistica

Amministrazione Comunale di  
Grosseto

Protocollo num. 44534

del: 10.07.2014

Classificazione: 6 H 10

Grosseto li, 8 Luglio 2014

15/07/14

Servizio Ambiente

Arch. Beatrice Renzetti – SEDE

Oggetto: Parere individuazione nuove aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Si tratta della richiesta di parere in ordine alla circostanza se le nuove aree in oggetto siano coerenti con la strumentazione comunale vigente.

Di seguito si riporta la tabella contenente l'elenco delle aree, la loro destinazione urbanistica nel Regolamento Urbanistico e la norma di riferimento:

AREA	DESTINAZIONE	NORMA	NOTE
Capoluogo: Parco di Via Giotto	Parco Pubblico	Art. 88 N.T.A.	
Capoluogo: Parco Ombrone	Parco Pubblico	Art. 88	
Capoluogo: gonfiabili V. Europa	RQ_01A	Artt. 88 – 107	in riadozione
Roselle: la Cava	RQ_02TA	Artt. 88 – 107	
Roselle: Campo sportivo	Verde sportivo	Art. 88	
Istia: Campo sportivo	Verde sportivo	Art. 88	
Rispescia: ex Enaoli	Area contigua parco della Maremma ISSC	Art. 88	aree per l'istruz. Sec. II ciclo
Principina: Piazzale Tirreno	RQ_01D	Artt. 88 – 107	Parcheggio
Principina: Stabilimenti balneari	Arenili	Artt. 89 – 89bis – 89 ter – 89 quater – 89 quinquies	in riadozione
Marina: Luna Park	RQ_04B (parcheggio)	Art. 88 – 107	in riadozione
Marina: Stabilimenti balneari	Arenili	Artt. 89 – 89bis – 89 ter – 89 quater – 89 quinquies	in riadozione
Montepescali: P.le del baluardo	Verde attrezzato	Art. 88	
Braccagni: Area Fiere	Area di interesse collettivo	Art. 88	


Tutte le aree esaminate, ad esclusione degli arenili di cui si dirà più avanti, sono disciplinate dall'art. 88 – Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o interesse comune (aree standard) che, al 1<sup>a</sup> comma testualmente recita: “ Sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.” Tale declaratoria contiene certamente le aree destinate a spettacolo, fermo restando il rispetto di tutto l'art. 88, cui si rimanda per le modalità di attuazione degli interventi ivi previsti.

Per quanto attiene le disposizioni sugli arenili, premesso che la norma di riferimento (art. 89 e seguenti) si trova, allo stato, in riadozione, sottoposta ad osservazioni regionali e provinciali, sulle quali il Consiglio Comunale dovrà controdedurre, è opportuno osservare che sono incardinate nel Titolo V – “Disciplina delle attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune”, nello stesso ambito del citato art. 88; si fa principalmente riferimento alle strutture turistico/ricettive (stabilimenti balneari) e la disciplina ammette, nel solo Settore A, l'installazione temporanea di strutture necessarie allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e spettacoli finalizzate a valorizzare l'offerta turistica. Va comunque ribadito che quanto soprariportato, trattandosi di norma attualmente in fase di nuova adozione, è suscettibile di modifiche non solo da parte dell'organo politico (Consiglio Comunale) ma anche dagli organi tecnico/politici di regione e provincia (Commissione Paritetica Interistituzionale).

Discorso a parte è il rimando all'art. 107 per quelle aree che sono inserite negli ambiti strategici (schede normative) di riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali \_ Aree RQ che si riferiscono principalmente agli spazi pubblici ed agli elementi ordinatori dello spazio pubblico; infatti ai sensi dell'art. 21 delle NTA la realizzazione delle previsioni riferite agli ambiti strategici di riferimento è subordinata alla previa approvazione di Piani Attuativi o secondo quanto precisato nelle schede normative.

Per completezza d'informazione è utile citare l'art. 98 – Aree per attività culturali e/o ricreative all'aperto che concede al Comune la facoltà di consentire negli spazi e piazze pubbliche la conduzione di attività culturali e/o ricreative all'aperto gestite da soggetti privati, singoli o associati”, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite ai successivi commi, cui si rimanda.

Stante quanto sopra esposto si esprime la coerenza rispetto alle aree di cui all'art. 88 fatte salve le funzioni ammesse per ogni tipologia di standard. Per gli arenili la cui disciplina è, allo stato, in riadozione, solo il Settore A risulta coerente; è evidente che per tutte le parti riadottate sarà necessario effettuare una verifica ex post al momento dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.



Il Funzionario Responsabile  
Arch. Rossana Chionsini